

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pubblicazione Decreto del Presidente della Giunta regionale di convocazione dei comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale con la determinazione seggi e per le singole circoscrizioni e indicazione del numero massimo di candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale.</li> <li>● Decreto prefettizio di convocazione comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale e, eventualmente, dei Consigli circoscrizionali.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, legge 28/2000).</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● I Comuni dovranno mettere a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che si presentano alle elezioni gli eventuali locali di proprietà solitamente adibiti a conferenze e dibattiti (artt. 19 e 20, legge 515/93).</li> </ul>
	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p><b>10° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto convocazione dei comizi elettorali:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio in ordine all'assetto funzionale dell'Ufficio elettorale.</li> <li>● Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio per l'autorizzazione al personale comunale addetto ai servizi elettorali a compiere lavoro straordinario (art. 15, D.L. 18 gennaio 1993, come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68).</li> <li>● Invio del prospetto delle sezioni elettorali all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti connessi alla nomina dei presidenti di seggio.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Venerdì</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11</span>  <b>Febbraio</b> </div>	<p><b>8° giorno precedente a quello della affissione del manifesto convocazione comizi elettorali (salvo diverse disposizioni ministeriali):</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisione straordinaria delle liste elettorali (1ª tornata) (art. 32, quarto comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223, modificato da art. 2, legge n. 40/79 e art. 2, legge 30 giugno 1989, n. 244, legge 16 gennaio 1992, n. 15).</li> <li>● Comunicazioni telegrafiche ai Comuni di immigrazione dell'avvenuta cancellazione.</li> <li>● Trasmissione modd. 3/D e 4/D con l'indicazione del numero della tessera elettorale (disposizioni ministeriali) e l'annotazione per la notifica senza spesa.</li> <li>● Notifica di cancellazione agli elettori incorsi nella perdita del diritto elettorale e ritiro della tessera già posseduta.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Domenica</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">13</span>  <b>Febbraio</b> </div>	<p><b>20° giorno antecedente quello fissato per il termine presentazione liste candidati Elezioni Regionali:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Affissione manifesto con l'indicazione delle sedi comunali abilitate alla ricezione delle sottoscrizioni liste provinciali (art. 3, comma 3, Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74).</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Giovedì</b> <b>17</b> <b>Febbraio</b></p>	<p><i>45° giorno antecedente quello della votazione:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale del 3 aprile 2005, per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per il 1° turno del 3 aprile 2005 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 17 aprile 2005, nonché per la elezione dei Consigli circoscrizionali.</li> <li>● Affissione del manifesto indicante le modalità per la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, di cittadini membri dell'Unione Europea, per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali (istruzioni ministeriali).</li> <li>● Assicurazione al Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'avvenuta affissione.</li> <li>● Scadenza del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali (2° tornata): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo della Autorità giudiziaria (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e successive modificazioni);</li> <li>b) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del T.U. n. 223, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 40/1979 e successive modificazioni);</li> <li>c) variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune (art. 41 del T.U. n. 223/1967);</li> <li>d) consegna delle tessere elettorali agli elettori nuovi iscritti previo ritiro di quella già posseduta;</li> <li>e) invio dei tagliandi adesivi agli elettori che hanno avuto variazioni sulla tessera elettorale.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Domenica</b> <b>20</b> <b>Febbraio</b></p>	<p><i>3° giorno dalla affissione del manifesto convocazione comizi elettorali:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia (art. 8, comma 1, legge 17-2-1968, n. 108, art. 2, comma 1, legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Martedì</b> <b>22</b> <b>Febbraio</b></p>	<p><i>5° giorno dalla affissione del manifesto di convocazione comizi elettorali:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisione degli infissi, delle porte di accesso e degli impianti elettrici dei locali destinati a sede degli uffici elettorali di sezione e ricognizione del materiale di arredamento dei seggi (par. 23, Circolare ministeriale n. 2397/AR del 14-4-1984).</li> <li>● Accertamento, da parte del Sindaco o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, della esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, primo comma, T.U. 361/1957 e successive modificazioni, par. 23, Circolare ministeriale n. 2397/AR del 14-4-1984). Dell'eseguito controllo viene redatto apposito verbale da inviarsi in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.</li> <li>● Verifica dell'esistenza della bandiera italiana e dell'U.E. da esporre all'esterno dei seggi.</li> <li>● Costituzione dell'Ufficio centrale per la elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale presso la Corte di Appello del capoluogo della Regione (art. 8, legge 17-2-1968, n. 108, art. 2, c. 2, L.R. 23-12-2004, n. 74).</li> <li>● Costituzione dell'ufficio elettorale centrale per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale presso la Corte d'Appello del capoluogo della provincia o presso il Tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, presso il Tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'Appello (art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122).</li> <li>● Costituzione degli Uffici elettorali circoscrizionali per la elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale da parte del presidente del Tribunale (art. 12, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 come modificato dal D.Lgvo 19-2-1998, n. 51).</li> <li>● Costituzione dell'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da parte del presidente del Tribunale (art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).</li> <li>● Costituzione degli Uffici centrali per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.</li> <li>● Scadenza del termine per la presentazione delle domande, da parte dei cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea, per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali (art. 3, Decreto legislativo 12-4-1996, n. 197).</li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Domenica</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">27</span>  <b>Febbraio</b> </div> <p><i>10° giorno successivo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali:</i></p> <p><i>35° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>SCADENZA DEL TERMINE PER:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Compilazione, da parte dell'Ufficiale elettorale, di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pure essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni (art. 33, primo comma, del T.U. n. 223/1967, come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39).  <b>Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Comune alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alle rispettive votazioni i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33, secondo comma, del T.U. n. 223/1967).</b>  <b>Il Comune provvede alla cancellazione anche sulla copia o sull'estratto delle liste sezionali da consegnare ai presidenti dei seggi per l'affissione nella sala della votazione.</b></li> <li>● Pubblicazione all'albo pretorio della seconda copia degli elenchi (art. 33, terzo comma, del T.U. n. 223/1967).</li> <li>● Deposito, nella Segreteria comunale, della terza copia degli elenchi (art. 33, terzo comma, del T.U. n. 223/1967).</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Lunedì</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">28</span>  <b>Febbraio</b> </div> <p><i>34° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Termine entro il quale devono pervenire, al Sindaco del Comune, le domande di coloro che, non partecipando alle competizioni elettorali con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Martedì</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1°</span>  <b>Marzo</b> </div> <p><i>33° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<p>Da oggi a giovedì 3 marzo la Giunta comunale deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Stabilire</b> gli spazi per la propaganda elettorale di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 212/1956 ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge stessa, modificato dall'art. 2 della legge n. 130/1975, distintamente per ciascuna competizione elettorale.</li> <li>– <b>Delimitare</b> gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite (art. 2, legge n. 212, primo comma, come sostituito da art. 2, comma 2, legge n. 130/75), distintamente come sopra.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Giovedì</b>  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</span>  <b>Marzo</b> </div> <p><i>31° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>SE È GIÀ PERVENUTA LA COMUNICAZIONE DELLE LISTE AMMESSE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Scadenza del termine entro il quale la Giunta comunale delimita, ripartisce ed assegna gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla legge 24 aprile 1975, n. 130).</li> <li>● Ripartire gli spazi per la propaganda indiretta e assegnarli a coloro che ne hanno fatta richiesta entro il 28 febbraio 2005 (art. 3, sub 4, legge 130/1975).</li> </ul>

Venerdì  
**4**  
Marzo

30° giorno antecedente quello  
della VOTAZIONE:

**Ore 8:**

- Inizio presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
- Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.
- Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale alla segreteria del Comune.
- Inizio della presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali alla segreteria del Comune.
- Comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo delle liste presentate.
- Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o del getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi disciplinati dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
- Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
- Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
- Non rientrano nel divieto:
  - a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
  - b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco o di Presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione;
  - c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali.
- Scadenza del termine per la iscrizione nelle liste elettorali di coloro che hanno acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o riacquistato il diritto stesso per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, T.U. n. 223, modificato dall'art. 2, legge 7 febbraio 1979, n. 40).
- Affissione del manifesto per rendere noto il deposito degli atti della revisione predetta.
- Scadenza del termine per la nomina da parte dei presidenti delle Corti d'Appello dei presidenti di seggio.
- Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio comunale e circoscrizionale dei cittadini membri dell'Unione Europea che abbiano presentato apposita domanda entro il 22 febbraio (art. 3, Decreto legislativo 12-4-1996, n. 197).

Sabato  
**5**  
Marzo

29° giorno antecedente quello  
della VOTAZIONE:

**Ore 12:**

- Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale presso l'Ufficio centrale regionale.
  - Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
  - Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.
  - Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale presso la segreteria del Comune.
  - Scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali presso la segreteria del Comune.
- Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, provvede immediatamente:**
- per la trasmissione, alla Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati all'elezione del Consiglio comunale depositate.
  - per la trasmissione, alla Commissione elettorale circondariale, delle liste dei candidati all'elezione dei Consigli circoscrizionali depositate.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Domenica</b>  <b>6</b>  <b>Marzo</b> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>28° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>Entro le ore 24:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verifica, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste dei candidati ed inoltro per l'approvazione all'Ufficio centrale regionale (art. 11, legge regionale 13 maggio 2004, n. 25; artt. 3 e 5, legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74).</li> <li>● Verifica ed approvazione, da parte dell'Ufficio centrale regionale, delle liste dei candidati circoscrizionali e regionali e dei candidati Presidenti (art. 12, legge regionale 13 maggio 2004, n. 25; artt. 4 e 6, legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74).</li> <li>● Esame ed approvazione, da parte dell'Ufficio elettorale centrale, delle candidature per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.</li> <li>● Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale (artt. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni - artt. 71, 72 e 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).</li> <li>● Esame ed approvazione, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La Giunta comunale, entro i due giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione delle liste ammesse alle elezioni, deve provvedere a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse. Deve provvedere altresì a ripartire gli spazi a coloro che non partecipano con proprie liste alla competizione elettorale, sempreché il 34° giorno antecedente abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Lunedì</b>  <b>7</b>  <b>Marzo</b> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>27° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presso la Corte d'Appello del Capoluogo della Provincia, riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per udire, eventualmente, i delegati dei gruppi dei candidati, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Presidente della provincia e di quelle alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale.</li> <li>● Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire, eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.</li> <li>● Riunione della Commissione elettorale circondariale, per udire, eventualmente, i delegati di lista, e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.</li> <li>● Affissione all'Albo Pretorio dei bilanci di previsione delle spese per la campagna elettorale delle liste e delle candidature per i Comuni superiori a 50.000 abitanti (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).</li> <li>● Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente, al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere, ed al Prefetto, per la stampa delle schede, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.</li> <li>● Comunicazione al Sindaco delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale, rispettivamente, per la stampa del manifesto con le liste dei candidati e per la stampa delle schede, per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.</li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Martedì</b>  <b>8</b>  <b>Marzo</b> </div> <p><i>26° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>Ore 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentazione, da parte dei presentatori delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della Commissione anzidetta.</li> <li>● Comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ed al Prefetto, per la stampa delle schede.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Mercoledì</b>  <b>9</b>  <b>Marzo</b> </div> <p><i>25° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p> <p><i>20° giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione comizi elettorali:</i></p>	<p><b>DA OGGI A LUNEDÌ 14 MARZO</b> (rispettivamente 25° e 20° giorno antecedente quello della votazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sorteggio, da parte dell'Ufficiale elettorale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti dei candidati presso la prima sezione del Comune, se designati, di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione e di un elenco di nominativi per sostituire i rinunciatari (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 120). Dell'adunanza dell'Ufficiale elettorale, dev'essere dato annuncio al pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto, da affiggere nell'albo pretorio del Comune.</li> <li>● Redigere gli estratti del verbale di nomina degli scrutatori da consegnare ai Presidenti di seggio.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presa in carico, con apposito verbale, da parte del Segretario comunale o del Dirigente dell'Ufficio elettorale, compilazione e spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, previa redazione del verbale di completamento delle operazioni di compilazione delle cartoline ed invio di copia di esso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (istruzioni ministeriali). Le tessere elettorali di tali elettori, sono trattenute presso l'Ufficio comunale per la consegna diretta agli interessati.</li> <li>● Compilazione della distinta nominativa, in triplice copia, delle cartoline avviso spedite.</li> <li>● Redigere il registro delle cartoline avviso spedite.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Lunedì</b>  <b>14</b>  <b>Marzo</b> </div> <p><i>20° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Comunicazione da parte del Presidente della Corte d'Appello ai Comuni della propria giurisdizione dell'elenco delle persone nominate presidenti di seggio.</li> </ul> <p><b>SCADENZA DEL TERMINE PER IL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sorteggio, da parte dell'Ufficiale elettorale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti dei candidati presso la prima sezione del Comune, se designati, di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione e di un elenco di nominativi per sostituire i rinunciatari (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 120).</li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Sabato</b>  <b>19</b>  <b>Marzo</b> </div> <p style="text-align: center;"><i>15° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale secondo l'ordine risultante dal sorteggio.</li> <li>● Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto contenente i nomi dei candidati alla carica di Presidente della provincia ed i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni provinciali, con i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.</li> <li>● Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere per le elezioni comunali, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.</li> <li>● Affissione, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati per le elezioni circoscrizionali.</li> <li>● Tre copie dei manifesti di cui sopra devono essere consegnati ai presidenti dei seggi elettorali.</li> <li>● Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori.</li> <li>● Scadenza del termine entro il quale il Sindaco, o il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune, notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale (a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall'art. 9, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 120) per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica di detta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco od al commissario, che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti attingendo dalla lista dei sostituti.</li> <li>● Affissione manifesto contenente le principali norme per la votazione.</li> <li>● Inizio del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere, i risultati dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, legge 22 febbraio 2000, n. 28).</li> <li>● Eventuale ricompilazione delle liste per la votazione in ordine alfabetico previo accordo con la C.E.Circ.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Giovedì</b>  <b>24</b>  <b>Marzo</b> </div> <p style="text-align: center;"><i>10° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, penultimo comma, T.U. 223/1967).</li> <li>● Organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale (L. 104/92, art. 29).</li> <li>● I Comuni possono organizzare servizi speciali di trasporto nel giorno delle elezioni (art. 19, legge 515/93).</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Sabato</b>  <b>26</b>  <b>Marzo</b> </div> <p style="text-align: center;"><i>8° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione debitamente autenticate (art. 18 del T.U. 16-5-1960 n. 570 e successive modificazioni).</li> <li>● Affissione del manifesto per rendere noto l'orario di apertura dell'Ufficio comunale.</li> <li>● Affissione del manifesto per invitare i cittadini a far rettificare o integrare le generalità riscontrate errate nella tessera elettorale.</li> </ul>

Martedì  
**29**  
Marzo

5° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:

**DA OGGI FINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE:**

- **Gli Uffici comunali devono rimanere aperti quotidianamente, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni, per il rilascio delle tessere elettorali e dei duplicati di quelle smarrite, rubate o deteriorate (art. 9, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).**
- Decisione della Commissione elettorale circondariale sulle eventuali proposte, pervenute dall'Ufficiale elettorale, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, penultimo ed ultimo comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni).
- Provvedere alla convocazione dei Presidenti di seggio alla riunione da effettuarsi **sabato 2 aprile** nelle ore antimeridiane per istruzioni e consegna del materiale.

Giovedì  
**31**  
Marzo

3° giorno antecedente quello della VOTAZIONE:

- Il Sindaco o il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune notificano, agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale, in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento attingendo dalla lista dei sostituti.
- Scadenza del termine, entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
- Scadenza del termine, entro il quale i detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione.
- Trasmissione al Sindaco, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 aprile 2005.
- Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 17 aprile 2005.
- Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale circondariale, per la consegna, al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare, per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.
- Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassetine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione (istruzioni ministeriali).
- Pubblicare il manifesto indicante le sedi delle sezioni elettorali attrezzate per l'espressione del voto da parte di elettori non deambulanti con sedia a ruote (L. 15/91).
- Rendere noti orari e luoghi dei medici abilitati al rilascio dei certificati per l'esercizio del voto assistito.
- Verificare se sono pervenuti provvedimenti dai quali risulta la perdita del diritto elettorale nei confronti di iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso positivo provvedere:
  - notificare all'interessato la non ammissione al voto disponendo per il ritiro della tessera elettorale;
  - comunicare al presidente di seggio la non ammissione al voto dell'iscritto nella lista di sezione.

Venerdì  
**1**<sup>o</sup>  
Aprile

2° giorno antecedente quello  
della VOTAZIONE:

- Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (art. 40, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per la elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale presso i singoli seggi.  
*Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.*
- Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni provinciali presso i singoli seggi elettorali, anche per l'eventuale votazione di ballottaggio prevista per domenica 17 aprile 2005.  
*Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.*
- Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale, anche per l'eventuale votazione di ballottaggio, prevista per domenica 17 aprile 2005.  
*Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.*
- Presentazione, al segretario comunale, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni circoscrizionali presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale.  
*Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.*
- Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).
- Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:
  - a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
  - b) rilasciare, ai richiedenti, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a);
  - c) trasmettere l'elenco degli elettori di che trattasi ai sindaci dei Comuni ove sono stati autorizzati ad esercitare il diritto di voto purché trattasi di un Comune della stessa Regione e della stessa Provincia.
- Assicurare il servizio per il rilascio dei certificati medici agli elettori impossibilitati a esprimere personalmente il voto.
- Compilazione elenchi speciali per i Presidenti di seggio.
- Organizzare il servizio di trasporto materiale e collegamenti con i seggi.
- Alle ore 24 scade il termine per l'effettuazione di propaganda elettorale.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Sabato</b>  <b>2</b>  <b>Aprile</b> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>Giorno antecedente quello della VOTAZIONE:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;</li> <li>– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;</li> <li>– la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).</li> </ul> </li> <li>● Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.</li> <li>● <b>Prima dell'insediamento del seggio</b> - Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.</li> </ul> <p><b>Ore 16:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.</li> <li>● Autenticazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna, delle schede per la votazione.</li> <li>● <b>Subito dopo l'autenticazione delle schede</b> - Apertura del plico contenente il bollo della sezione ed apposizione del timbro nell'apposito spazio posto a tergo delle schede di votazione.</li> <li>● Al termine rinvio delle operazioni a domenica 3 aprile alle ore 8.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Domenica</b>  <b>3</b>  <b>Aprile</b> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>PRIMO GIORNO DI VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>Ore 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ricostituzione del seggio - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi.</li> <li>● Inizio delle operazioni di votazione che proseguono fino alle ore 22 - Segnalazione periodica dei dati relativi all'andamento elettorale.</li> </ul> <p><b>Ore 22:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni alle ore 7 di lunedì 4 aprile.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Lunedì</b>  <b>4</b>  <b>Aprile</b> </div> <p style="margin-left: 20px;"><i>Secondo giorno di VOTAZIONE:</i></p>	<p><b>Ore 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ricostituzione del seggio e ripresa delle operazioni di votazione.</li> </ul> <p><b>Ore 15:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Chiusura della votazione e riscontro del numero dei votanti per ciascuna elezione; ultimate tali operazioni si dà inizio allo scrutinio delle schede per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</li> <li>● Gli scrutini delle schede delle elezioni dei Presidenti della Provincia, dei Sindaci e dei Consigli provinciali e comunali, hanno inizio alle ore 14 del martedì successivo.</li> <li>● Redazione del verbale di chiusura di distribuzione delle tessere elettorali giacenti e dei duplicati, da inviarsi immediatamente in copia alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.</li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Martedì</b>  <b>5</b>  <b>Aprile</b> </div> <p><i>giorno successivo a quello del termine della votazione:</i></p>	<p><b>Ore 14:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Operazioni di scrutinio per il Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio comunale e, eventualmente, per il Consiglio circoscrizionale.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Mercoledì</b>  <b>6</b>  <b>Aprile</b> </div> <p><i>2° giorno successivo a quello del termine della votazione:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Affissione del manifesto con avviso di avvenuto deposito dei verbali delle operazioni dei seggi.</li> </ul> <p><b>Ore 8 - Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 5 aprile, riunisce i presidenti delle sezioni, o chi ne fa le veci, e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e fa la proclamazione degli eletti (salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti).</li> </ul> <p><b>Ore 8 - Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 5 aprile, riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, solamente nel caso in cui il candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 34, comma 1, legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.Lgvo 267/2000).</li> </ul> <p>In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio di domenica 17 aprile 2005 (art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.Lgvo 267/2000).</p> <p><b>Ore 8 - Nei Comuni ove si sono svolte le elezioni circoscrizionali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 5 aprile, riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p><i>Entro 3 giorni dalla data in cui il Tribunale ha ricevuto il plico contenente la lista degli elettori della sezione:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il presidente del Tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente la lista degli elettori della sezione (art. 62, T.U. 570/60).</li> <li>● Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale.</li> <li>● Nel caso in cui il candidato alla carica di Presidente della provincia abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Presidente della provincia e di Consigliere provinciale.</li> <li>● Nel caso in cui il candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto, al primo turno, la maggioranza assoluta dei voti, appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Sindaco e del Consiglio comunale.</li> <li>● Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Consigliere circoscrizionale.</li> </ul>

<p><b>Domenica</b> <b>10</b> <b>Aprile</b></p> <p><i>Entro sette giorni dalla votazione del primo turno:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● I candidati alla carica di Presidente della provincia, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati, rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno (la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogo dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati) (art. 74, comma 9, D.Lgvo 267/2000).</li> <li>● I candidati alla carica di Sindaco, ammessi alla votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno (la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogo dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati) (art. 72, comma 7, D.Lgvo 267/2000).</li> </ul>
<p><b>Giovedì</b> <b>14</b> <b>Aprile</b></p> <p><i>Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Scadenza del termine, entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di cura, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.</li> <li>● Scadenza del termine, entro il quale i detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni).</li> <li>● Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassetine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della provincia e/o del Sindaco (istruzioni ministeriali).</li> </ul>
<p><b>Sabato</b> <b>16</b> <b>Aprile</b></p> <p><i>Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;</li> <li>– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;</li> <li>– la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale.</li> </ul> </li> <li>● Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti o aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale, ma della stessa Provincia, per motivi di imbarco, di votare nel Comune in cui si trovano per l'elezione diretta del Presidente della provincia stessa.</li> <li>● <b>Prima dell'insediamento del seggio</b> - Consegna, ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione di ballottaggio, nonché degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali.</li> <li>● <b>Ore 16:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione da parte del presidente.</li> <li>● Autenticazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore, nell'apposito spazio situato nella facciata esterna, delle schede per la votazione di ballottaggio del Presidente della provincia e/o del Sindaco.</li> <li>● <b>Subito dopo l'autenticazione delle schede</b> - Apertura del plico contenente il bollo della sezione, ed apposizione del timbro nell'apposito spazio posto a tergo delle schede di votazione di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.</li> </ul> </li> <li>● Rinvio delle operazioni a domenica 17 aprile alle ore 8.</li> </ul>

<div style="text-align: center;"> <p><b>Domenica</b></p> <p><b>17</b></p> <p><b>Aprile</b></p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>PRIMO GIORNO DELLA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO:</i></p> <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Continuano ad essere vietati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;</li> <li>– i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;</li> <li>– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;</li> <li>– la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, come aggiunto dall'articolo unico della legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).</li> </ul> </li> <li><b>Ore 8:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ricostituzione del seggio - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi quindi dichiara aperta la votazione.</li> </ul> </li> <li><b>Dalle ore 8 alle ore 22:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Operazioni di votazione - Segnalazione periodica dei dati relativi all'andamento elettorale.</li> </ul> </li> <li><b>Ore 22:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, quindi, rinvia le operazioni di votazione alle ore 7 di lunedì 18 aprile.</li> </ul> </li> </ul>
<div style="text-align: center;"> <p><b>Lunedì</b></p> <p><b>18</b></p> <p><b>Aprile</b></p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Secondo giorno della votazione di ballottaggio</i></p>	<p><b>Ore 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ripresa della votazione.</li> </ul> <p><b>Ore 15:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Chiusura della votazione.</li> <li>● <b>Immediatamente dopo la chiusura della votazione</b> - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro, previste dall'art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti) (conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertarne la corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato).</li> <li>● <b>Appena compiute le operazioni di riscontro</b> - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e/o del Sindaco.</li> </ul>
<div style="text-align: center;"> <p><b>Martedì</b></p> <p><b>19</b></p> <p><b>Aprile</b></p> </div> <p style="text-align: center;"><i>Giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione del turno di ballottaggio:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Entro le 12 ore dall'inizio delle operazioni di scrutinio</b> (se ha avuto luogo una sola votazione), <b>oppure entro le 24 ore</b> dal loro inizio (se hanno avuto luogo due consultazioni) - Scadenza del termine per il compimento delle operazioni di scrutinio da parte dell'Ufficio elettorale di sezione (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).</li> <li>● <b>Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti</b>, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e successive modificazioni - art. 71, D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267).</li> <li>● <b>Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</b>, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267).</li> </ul>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Mercoledì</b>  <b>20</b>  <b>Aprile</b> </div> <p><i>2° giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione del turno di ballottaggio:</i></p>	<p><b>Ore 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti</b>, il presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 19 aprile riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne fa le veci, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente, e fa la proclamazione degli eletti (art. 67, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - art. 71, D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267).</li> </ul> <p><b>Ore 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</b>, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, martedì 19 aprile, riunisce l'Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 - artt. 72 e 73, D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267).</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><i>Entro tre giorni dalla data in cui il Tribunale ha ricevuto il plico contenente la lista degli elettori della sezione (relativi alla votazione del turno di ballottaggio)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il Presidente del Tribunale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente la lista degli elettori della sezione. Tale lista rimane depositata, per cinque giorni, nella cancelleria del Tribunale ovvero sezione distaccata, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e modificazioni).</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> <p><i>Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio e dalla proclamazione degli eletti:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).</li> <li>● Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Presidente della provincia e di Consigliere provinciale.</li> <li>● Appena ricevuti, affissione dei manifesti degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Mercoledì</b>  <b>4</b>  <b>Maggio</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisione dinamica per l'attuazione delle variazioni conseguenti alla perdita del diritto elettorale ai sensi dell'art. 32/ter del D.P.R. 223/1967, introdotto con l'art. 10, legge 15/1992 e alle iscrizioni previste art. 32/bis, stesso T.U.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> <b>Lunedì</b>  <b>4</b>  <b>Luglio</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione scadenza del termine per la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune, per l'eventuale riparto e rimborso da parte degli enti interessati.</li> </ul>

*Società Tipografica  
Barbieri, Noccioli & C. s.r.l. Empoli*

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER LA ELEZIONE DIRETTA DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE  
E PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE**

**3 APRILE 2005**

**In colore rosso sono indicati gli adempimenti relativi alle elezioni amministrative** (evidenziati con fondino quelli validi per la sola elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale).

**N.B. - Il testo stampato in verde si intende valido per la sola elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale oppure per tutte le consultazioni elettorali.**